

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15187 Anno 2021

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Relatore: RUSSO RITA

Data pubblicazione: 01/06/2021

## ORDINANZA

sul ricorso n. 810/2018 proposto da:

43  
2021

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del  
Direttore pro tempore rappresentata e difeso *ope legis* dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è  
domiciliata

- *ricorrente* -

*contro*

CARAFFA PAOLA c.f. CRFPLA72E67F471W, e COSTANZO  
IGOR c.f. CSTGRI80P22D284J elettivamente domiciliati in Roma, via  
Donatello 71 presso lo studio dell'avv. Francesco Giorgio Zanardelli  
che li rappresenta e difende;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n.6985/2016 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE della LOMBARDIA depositata in  
data 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

### **RILEVATO CHE**

1.- I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento ad una compravendita, nella quale essi sono parte acquirente, avvenuta in data 21 settembre 2010, di un immobile il cui valore è stato rideterminato dall'ufficio sulla base di valori OMI e secondo i risultati di una indagine finanziaria avviata sui conti correnti degli acquirenti.

I contribuenti hanno dedotto la non idoneità dei parametri utilizzati dall'Agenzia delle entrate per individuare il valore del bene. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Hanno proposto appello i contribuenti, che la CTR della Lombardia ha accolto, ritenendo che l'Agenzia delle entrate non abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico, facendo ricorso a mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima. In particolare ha rilevato che non è stata considerata la situazione reale dell'immobile, ricadente in una località soggetta a infiltrazioni d'acqua e che gli assegni bancari e circolari, il cui rilascio è stata ritenuto indicativo di pagamenti, portavano l'indicazione dei destinatari, sicché è da escludere l'ipotesi di pagamenti "in nero".

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia affidandosi a tre motivi. Si sono costituiti con controricorso i contribuenti. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 12 gennaio 2021.

### **RITENUTO CHE**

3.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso. I controricorrenti deducono che il ricorso per cassazione sembra essere rivolto non già avverso la sentenza che li riguarda (n.6985/2016) ma

avverso la sentenza n. 6987/2016 emessa nei confronti dei venditori, posto che i separati ricorsi di acquirenti e venditori non sono stati riuniti nei gradi di merito e le due sentenze, sebbene con lo stesso esito, sono fondate su motivazioni parzialmente diverse. L'eccezione è infondata. L'Agenzia, pur dichiarando di volere effettuare una *litis denunciatio* nei confronti di Cattaneo Angela, Rosa e Carlo, quali credi di Poli Pasqua, notificando però l'atto solo ai difensori degli odierni controricorrenti, ha chiaramente impugnato la sentenza che riguarda gli acquirenti Caraffa e Costanzo, indicandola nella intestazione del ricorso e pur se in taluni passaggi si riferisce ad argomenti che non sono stati spesi nella sentenza qui in esame. Questo tuttavia -come appresso si dirà- comporta la inammissibilità del singolo motivo e non dell'intero ricorso.

3.1-Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. Deduce che il giudice d'appello non ha tenuto conto che l'Agenzia può assolvere l'onere probatorio a suo carico anche mediante presunzioni e, a fronte di alcuni fatti pacifici, quali il rilascio di assegni bancari e circolari per euro 242.288,00 prelevamenti in contanti per euro 132.500,00 e accensione di mutuo per euro 190.000,00 ha ommesso di spiegare perché non ha ritenuto valida la presunzione di cui si è avvalsa l'Agenzia.

Il motivo è infondato.

Il giudice d'appello non ha violato la norma in materia di onere della prova avendo, invece, valutato il materiale probatorio ritenendolo insufficiente, in particolare ha considerato che l'Agenzia ha fatto ricorso "*a presunzioni tratte da indizi non idonei alla stima*", perché la zona è soggetta a infiltrazioni d'acqua e ritenuto che gli assegni emessi avendo l'indicazione dei beneficiari non potevano considerarsi destinati a pagamenti in nero; ha pertanto esaminato le presunzioni allegate dall'Agenzia e le ha ritenute sprovviste dei requisiti idonei a dedurre dal

fatto noto (assegni e altro) il maggior prezzo di vendita. La sufficienza della prova è stata esclusa sulla base dei documenti di riferimento, sicché la censura tende a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del D.P.R. 600/ 1973 e 53 bis del D.P.R. 131/1986, in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato la necessità di instaurare il contraddittorio, in mancanza del quale l'atto impositivo è illegittimo. Si tratta, come sopra si è accennato, di un passaggio che non si rinviene nella sentenza impugnata – secondo i controricorrenti vi sarebbe una confusione con la sentenza emessa nei confronti dei venditori- e la proposizione del motivo è quindi inammissibile.

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, deducendo che la CTR non ha tenuto conto del materiale probatorio che avrebbe dovuto essere esaminato nel suo complesso, in particolare che non è stato menzionato nella sentenza impugnata che era stato acceso un mutuo.

Il motivo è infondato.

L'Agenzia non prospetta il fatto come decisivo, ma come elemento corroborante un ragionamento per presunzioni, affermando che la stipula del mutuo attribuisce maggiore "verosimiglianza" alla tesi di essa Agenzia in quanto bisognerebbe sommare il mutuo, le cifre degli assegni bancari e circolari emessi e dei prelievi in contanti. Esplicitamente infatti si afferma in ricorso che la stipulazione di un contratto di mutuo può non essere in sé significativa ma assume ben altra rilevanza se inserita in un quadro di elementi che in modo univoco suggeriscono uno scostamento tra il valore reale e quello risultante dal contratto. In tale modo, per un verso ripropone la censura di cui al primo motivo, per altro propone una censura di insufficienza di

motivazione, non più consentita dopo al riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. operata dalla legge 134/2012.

Come sopra si è detto, dalla sentenza impugnata risulta che la CTR ha esaminato il materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione e ha concluso nel senso che si tratta di mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima, in particolare evidenziando che va esclusa la rilevanza degli assegni bancari ai fini di dimostrare il “pagamento in nero”. Ripercorrendo il ragionamento presuntivo che secondo l'ufficio dimostra il maggior valore dell'immobile e lamentando che sia stato trascurato uno degli elementi della compagine, (dando maggior rilievo ad altro) si finisce per censurare il ragionamento logico posto dal giudice di merito alla base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e ciò si risolve, in sostanza, in una inammissibile richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi probatori (Cass. 13184/2020) Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Roma, camera di consiglio da remoto del 12 gennaio 2021.